SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) è stato dichiarato decaduto con decreto del presidente della regione siciliana, datato 30 novembre 1995, per le dimissioni di oltre la metà dei propri componenti;

Visto che il predetto comune è gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti è emersa la sussistenza di condizionamenti operati dalla criminalità organizzata sugli organi rappresentativi del comune di Altavilla Milicia;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai predetti condizionamenti della criminalità organizzata determina grave pregiudizio per il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Altavilla Milicia, si rende necessario l'intervento dello Stato mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana,

Decreta.

Art. 1.

La gestione del comune di Altavilla Milicia (Palermo), il cui consiglio è stato dichiarato decaduto con decreto del presidente della regione siciliana, è affidata, per la durata di dodici mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Fulvio Sodano - viceprefetto;

ing. Antonio Cirafisi - capo ufficio genio civile;

dott. Francesco Paolo Errante - vice questore aggiunto.

Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo), a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri, è stato dichiarato decaduto con decreto del Presidente della regione siciliana, in data 30 novembre 1995.

Le funzioni del consiglio sono state attribuite, con il citato decreto, ad un commissario straordinario, mentre sono rimasti in carica il sindaco e la giunta.

Il prefetto di Palermo, con relazione in data 11 maggio 1996, anche sulla base dell'esito di un accesso ispettivo operato presso il comune di Altavilla Milicia, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra l'amministrazione comunale e la criminalità locale, che hanno impedito l'imparziale e libero svolgimento dell'attività dell'ente e compromesso gravemente il buon andamento, nonché il funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Sintomatica di una gestione personalistica della cosa pubblica, svincolata dal perseguimento dell'interesse collettivo e dal rispetto delle leggi, è la vicenda processuale relativa all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in data 23 novembre 1995, nei confronti di un consistente numero di consiglieri, alcuni dei quali già dimissionari, nonché del sindaco e di alcuni dipendenti dell'ufficio tecnico comunale. A carico dei predetti, infatti, è stata formulata l'imputazione di abuso di ufficio per aver concorso all'adozione di un illegittimo piano regolatore al fine di procurare, a se stessi e ad altri proprietari di aree, un ingiusto vantaggio, derivante dalla trasformazione della destinazione delle medesime da verde agricolo in suoli ad elevato indice di edificabilità. Altra imputazione è stata formulata per concorso nell'approvazione di strumenti urbanistici che avrebbero arrecato grave pregiudizio alla pianificazione urbanistica del territorio comunale.

In conseguenza dell'applicazione della predetta misura coercitiva il sindaco veniva sospeso di diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30. Successivamente, a seguito del provvedimento di revoca della misura degli arresti domiciliari, disposto in data 5 dicembre 1995, il sindaco veniva reintegrato nelle proprie funzioni.

Dalle approfondite indagini svolte sono emersi, con ogni evidenza, gli stretti rapporti di alcuni amministratori con un costruttore della zona, legato alle locali cosche mafiose. In particolare, è stato rilevato un fattivo interessamento del predetto sia nella fase dei lavori preparatori del piano regolatore generale, sia dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle quali il costruttore medesimo partecipava. La relazione affaristica con i civici amministratori trova riscontro anche in un viaggio all'estero finanziato dal costruttore e finalizzato all'acquisto, a prezzi irrisori, di appezzamenti di terreni, destinati a verde agricolo, di proprietà di emigrati, per speculare sulla loro trasformazione in terreni edificabili, a seguito dell'approvazione del nuovo piano regolatore.

L'incapacità e l'immobilismo dell'amministrazione nella cura degli interessi primari della comunità locale risultano testimoniati dalle rilevanti proporzioni assunte dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, evidenziato dal consistente numero delle richieste di sanatoria

presentate, nonché dalla esiguità delle contestazioni formalizzate dall'ufficio tecnico comunale e dalla locale polizia municipale.

Anche nella gestione degli appalti sono risultati evidenti interferenze di esponenti legati alla criminalità organizzata, nonché favoritismi nella scelta dei contraenti, che palesano un uso distorto della cosa pubblica, svincolato dai principi di legalità e buona amministrazione.

La stessa commissione incaricata dell'accesso ha evidenziato irregolarità nella tenuta del registro di repertorio dei contratti stipulati dal comune a partire dal 1° gennaio 1990, nonché la discontinuità e frammentarietà degli interventi nel settore urbanistico, non riconducibili ad una corretta scelta tecnica ed alla tutela del pubblico interesse, ma conseguenziali alle strette relazioni, anche di affinità e parentela, intercorrenti tra i costruttori locali, alcuni amministratori ed esponenti del crimine organizzato.

I fatti rappresentati evidenziano come i componenti degli organi del comune di Altavilla Milicia siano fortemente condizionati nelle proprie scelte, subordinate ad interessi di parte, e, conseguentemente, come sia risultato compromesso il buon andamento di quella amministrazione comunale, nonché il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati.

In relazione, inoltre, alle gravi carenze registrate nei principali servizi del comune, nonché alla grave situazione politico-amministrativa, sulla quale hanno inciso le scelte e le illecite influenze operate dalla criminalità organizzata, si sono determinate condizioni lesive degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica del territorio del comune di Altavilla Milicia, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, finalizzati al ripristino delle regole di ordinata e civile convivenza.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e visto, altresì, che il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta normativa e su conforme avviso espresso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha dato avvio, con la relazione sopracitata, alla relativa procedura, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Altavilla Milicia e la conseguente nomina della commissione straordinaria, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1996, n. **420.**

Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario;

Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, in base al quale il suindicato art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996, n. 152;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;

Visto l'art. 18, e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;

Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale è vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;

Visto l'art. 14-*bis* della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;

Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437 che, in particolare, all'art. 5, comma 9, stabilisce che «ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.»;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi del suindicato art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, occorre modificare le disposizioni contenute nel predetto regolamento in materia di emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (nota n. 648031 del 2 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto della delibera di emissione

1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:

a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;

b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994 e, per i prestiti da emettere in valuta, anche di quelli previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287. Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, nella delibera di emissione dovranno essere indicate le modalità di conversione e di esercizio del warrant. La conversione dei prestiti in azioni potrà essere esercitata dai portatori delle obbligazioni, secondo il rapporto di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant potranno circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei periodi indicati nella delibera di emissione.

4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n. 724/1994 e dal successivo art. 2 gli enti locali non possono emettere titoli obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che modifichino la struttura dei titolo nel corso della sua vita.

5. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il «Rome Interbank Offered Rate» (RIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole. Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.

6. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento e di tutti gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 2, non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.

7. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 12.

8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.

9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.

Art. 2.

Prestiti in valuta estera - Copertura rischio di cambio

1. Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap. L'operazione di swap dovrà trasformare, per l'emittente, l'obbligazione in valuta in un'obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio. Il costo di tale operazione, insieme con tutti gli oneri sopportati dall'ente emittente in relazione all'emissione del prestito, ivi compresa la commissione di cui al successivo art. 12, concorre alla determinazione del costo effettivo di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 287/1996.

2. L'operazione di swap dovrà essere effettuata da intermediari di provata affidabilità ed esperienza nel settore, con riferimento anche alla valutazione assegnata agli intermediari medesimi dalle maggiori agenzie di rating.

Art. 3.

Prestiti da collocare all'estero
Comunicazione al Ministero del tesoro

1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento nell'ambito della pubblica amministrazione delle emissioni disposte sui mercati esteri, gli enti locali emittenti titoli su tali mercati dovranno trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e per conoscenza al Ministero dell'interno, una comunicazione secondo lo schema (allegato *A*) allegato al presente regolamento.

2. Trascorsi quindici giorni dalla conferma della ricezione da parte del Ministero del tesoro dello schema di cui al comma 1 del presente articolo, in assenza di osservazioni da parte del Ministero medesimo, l'ente potrà procedere al collocamento del prestito che comunque dovrà essere effettuato entro i successivi trenta giorni.

3. Entro il mese successivo al collocamento del prestito l'ente trasmetterà al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno una comunicazione di riepilogo dell'avvenuta emissione secondo lo schema di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Benestare preventivo della Banca d'Italia

1. Per le emissioni disposte sul mercato interno la delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'ente dovrà prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.

Art. 5.

Procedura per la raccolta del risparmio

1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari che ai sensi del presente regolamento gli enti locali possono emettere sul mercato interno, salvo quanto indicato nell'art. 6, è sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994, anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo che gli enti emittenti sono tenuti a redigere ai sensi di tale normativa deve contenere, tra l'altro, la precisa indicazione che il prestito non è assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.

Art. 6.

Certificazione dei bilanci degli enti emittenti

1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo.

2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della società emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 7.

Collocamento del prestito obbligazionario

1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti, tenuto conto anche dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei soggetti medesimi.

2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualità di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale.

3. L'ente non procederà all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.

4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvederà all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149/1992, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8.

Regolamento del prestito obbligazionario

1. Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.

Art. 9.

Erogazione del ricavato del prestito

1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995.

2. In applicazione del principio sancito dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 10.

Servizio del prestito - Garanzie

1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito dei fondi occorrenti per il servizio stesso.

2. Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito è assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.

3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1995.

Art. 11.

Caratteristiche dei titoli obbligazionari

1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato è destinato al subdeposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. ovvero, per i prestiti collocati sui mercati esteri presso appositi enti internazionali; il certificato può altresì essere gestito a cura dell'emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.

2. Per i prestiti emessi sul mercato interno l'ente emittente provvederà, a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine in quanto applicabili.

3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresì effettuato se il certificato globale è rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverrà a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo comma.

4. Qualora l'ente emittente decida di avvalersi della gestione accentrata dei titoli, è tenuto a stipulare apposita convenzione con la Monte Titoli S.p.a. ovvero con gli enti internazionali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12.

Commissioni di collocamento

1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrisponderà agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.

2. Per le emissioni da collocare sul mercato interno gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.

Art. 13.

Contributo al bilancio statale

1. Il contributo *una tantum* dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto è versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.

Art. 14.

Quotazione sul mercato secondario

1. L'ente emittente può richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero. Per la quotazione sul mercato interno si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO *A*

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio I - Divisione I

COMUNICAZIONE
(ai sensi dell'art. 3 del regolamento)

Emittente: ....

Ammontare nominale (in valuta): ....

Intermediari: ....

Data di lancio: ....

Prezzo d'emissione: ....

Costo complessivo .... (%) ....

Tasso di interesse: ....

Metodo di indicizzazione (nel caso di interesse variabile) ....

Maggiorazione LIBOR: ....

Commissioni: ....

Data di godimento: ....

Scadenza: ....

Quotazione presso la Borsa valori di: ....

Opzione di rimborso anticipato da parte dell'emittente: ....

Swap: ....

Equivalente ammontare in lire ....

Intermediario Swap: ....

Il prestito verrà collocato presso il mercato ....

Titolo di riferimento: ....

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art 1:

Il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente

"Art 35 (*Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali*). -
1 Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 e successive modificazioni ed integrazioni il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 40 sarà a totale carico dell'ente emittente

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504,

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all IRPEG Il gettito della ritenuta rimane

di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - *una tantum* - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n 1 Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato, è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985 Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385 I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 "

Il testo dell'art 37 della stessa legge n 724/94 è il seguente

"Art 37 *(Indebitamento degli enti dissestati)* -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera *a)*, gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione
e di prestiti obbligazionari purché

a) abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito,

b) abbiamo interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato"

Il testo dell'art 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421) è il seguente

"Art.46 (*Autofinanziamento di opere pubbliche*) -

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti *"chiavi in mano"* ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata

2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario,

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito,

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 alle quali l'aumento deliberato resta subordinato

6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa".

Il testo dell'art 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:

"Art. 43 *(Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari)* -

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziari con l'assunzione di mutui alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui"

Il testo dell'art 5 del decreto legge 25 maggio 1996, n 287 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996) è il seguente:

"Art 5 *(Emissione di prestiti obbligazionari)* -

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri, a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35

Note all'art. 2.

Per l'art 5 del decreto legge n 287/96 si veda la nota precedente.

Note all'art. 4:

Per l'art. 35, comma 9, della legge n. 724/94 si veda la nota all'art. 1 .

Il testo dell'art 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

Art. 129 *(Emissioni di valori mobiliari)* -

1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire

2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione, può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia può differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale

dal CICR. La Banca d'Italia può vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari;
c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità europea e conformi alle disposizioni comunitarie;
e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministero del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928. n 510.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo". .

Note all'art. 5:

Il testo degli artt. 18 e ss. della legge 7 giugno 1974, n 216 (Conversione in legge, con modificazioni del D.l. 8/4/74 N. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente·

"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB - indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e di termini previsti per lo svolgimento dell'operazione Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi.
a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;
b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni,
c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti.

Ogni solllecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziarie e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D P R. 31 marzo 1975, n. 136.

Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.

Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo

La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo

La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione

Art. 18-bis - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabili e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D P.R. 13 febbraio 1959, n 449

Art 18-ter - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari, ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legare o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate, l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente art. 18.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi

Art 18 - quater - Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti artt 3, lettere b) e c), e 4

La stessa disciplina si applica.

a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio,
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione.

La Commissione nazionale per le società e la borsa potrà altresì disporre che le società e la borsa potrà altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal D P R 31 marzo 1975, n 136.

Art. 18 - quinquies - Prima della pubblicazione del prospetto informativo è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicità radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.

Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano già stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art 18, secondo comma

I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB

Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la CONSOB può vietare l'ulteriore diffusione degli stessi

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma e punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma è punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.

I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonché la conformità della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione

La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformità delle procedure ivi stabilite.

In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma

Per l'art 35, comma 5, della legge n. 724/96, si veda la nota all'art 1.

Il Capo I della legge 18 febbraio 1992, n 149 (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli) reca. "Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione".

Per l'art. 35, comma 8, della legge n. 724/94, si veda la nota all'art 1

Note all'art. 6:

Il testo dell'art 1, comma 2, dell'art 73 e dell'art 105, comma 1, lettera d), del già citato decreto legislativo n. 77/95, è rispettivamente il seguente:

"Art. 1 (*Ambito di applicazione*) -

2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto."

"Art. 73 (*Relazione al rendiconto della gestione*)

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati "

"Art 105 (*Funzioni*)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione "

Il D P R 31 marzo 1975, n 136 reca " Attuazione della delega di cui all'art 2, lettera a), della legge 7/6/74 n 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa"

Note all'art. 7:

Il testo dell'art 4 della legge 18 febbraio 1992, n 149 (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli) è il seguente·

"Art 4 -

1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta

2. Il periodo di offerta può essere prolungato.

3. Ogni investitore non può sottoscrivere l'offerta pubblica presso più di un membro del consorzio di collocamento.

4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB Purché preventivamente indicati, i criteri di riparto così individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate.

5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purché sufficientemente ampie nel caso di offerte finalizzate a quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sarà stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare "

Note all'art. 9:

Il testo dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente

"Art 19 (*Adempimenti per l' erogazione della rata di mutuo*) -
A modifica delle leggi vigenti le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori "

Il testo dell'art 46 del già citato decreto legislativo n 77/95 è il seguente
"Art 46 (*Regole particolari per l'assunzione di mutui*) -

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale può deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui Per le comunità montane

si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni,
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, salvo quanto previsto da norme speciali,
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi,
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori,
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministero del Tesoro con proprio decreto

Il testo dell'art. 14 bis del decreto legge 13 maggio 1991, n 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n 202 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) è il seguente.

"Art 14 bis -

1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica

La legge 29 ottobre 1984, n 720, reca "Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici "

Note all'art.10

Per l'art 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/95 si veda la nota all'art 6.

Il testo degli artt 48 e 62 del decreto legislativo n 77/95 è rispettivamente il seguente

"Art 48 *(Delegazione di pagamento)* -

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo."

"Art 62 *(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)* -

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'identità di mora in caso di ritardato pagamento."

Il testo dell'art 25, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente

"Art 25 *(Consorzi)* -

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili

Il testo dell'art 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n 440 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente

"Art. 10 bis *(Indebitamento delle aziende locali)* -

1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dalla assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1 Nessun mutuo può. comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accettate nell'anno precedente

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4 E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi."

Note all'art. 11:

La legge 19 giugno 1986. n 289, reca "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S p a ". .

96G0444

DECRETO 2 agosto 1996.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995 e 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° febbraio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, sottoscritti per l'importo di L. 13.763.000.000.000;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.616.250.000.000;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, sottoscritti per l'importo di L. 21.365.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1996 e scadenza 1° febbraio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1997, è accertato nella misura del 4,45% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° febbraio 1995 emessi per lire 13.763.000.000.000, cedola n. 4;

CCT settennali 1° agosto 1995 emessi per lire 15.616.250.000.000, cedola n. 3;

CCT settennali 1° febbraio 1996 emessi per lire 21.365.000.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.257.992.263.750 così ripartita:

L. 612.419.092.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1995;

L. 694.884.084.750 per i CCT settennali 1° agosto 1995;

L. 950.689.087.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1996,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5203

DECRETO 2 agosto 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro decennali con decorrenza 1° settembre 1987, relativamente alla decima cedola con godimento 1° settembre 1996 e scadenza 1° settembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n.428379/142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° settembre 1996 e scadenza 1° settembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° settembre 1996, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° settembre 1987, emessi per lire 2.500 miliardi, relativamente alla decima cedola di scadenza 1° settembre 1997, è determinato nella misura del 9,05%.

La spesa derivante dal presente decreto è di lire 226.243.750.000 e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5204

DECRETO 2 agosto 1996

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1991, 1° settembre 1991, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1996 e scadenza 1° marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali.

n. 348268/233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1996 e scadenza 1° marzo 1997,

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1997, è determinato nella misura del 4,60% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° marzo 1991 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° settembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° marzo 1992 emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° marzo 1993 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.748.000.000.000, così ripartita:

L. 414.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 437.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 483.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 414.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5205

DECRETO 6 agosto 1996.

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «disposizioni in materia di usura» ed in particolare l'art. 15 comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» che dovrà essere utilizzato, tra

l'altro, per l'erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

Visto l'art. 15, comma 5, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomento dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni ed associazioni;

Considerata la necessità di provvedere in merito;

Sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti patrimoniali

Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute, per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure:

a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;

b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;

c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;

d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni.

Art. 2.

Requisito di onorabilità

Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;

b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);

d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 3.

Requisiti di professionalità

Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5206

DECRETO 6 agosto 1996.

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «disposizioni in materia di usura» ed in particolare l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» che dovrà essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore di fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

Visto l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;

Considerata la necessità di provvedere in merito;

Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Requisito patrimoniale

Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è fissato in L. 20.000.000.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità

Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione,

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3.

Requisiti di professionalità

La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario,

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A5119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) soc. coop.va edilizia «Monte Orbetta», con sede in Civitella Roveto, costituita per rogito notaio Raiti Nicola, rep. 446, in data 31 luglio 1976, reg. soc. 1219 tribunale di Avezzano, Busc n. 1054/1459785;

2) soc. coop.va edilizia «Miramonti», con sede in Rivisondoli, costituita per rogito notaio Golia Silvana, rep. 3732, in data 24 luglio 1984, reg. soc. 1194 tribunale di Sulmona, Busc n. 1488/206453.

L'Aquila, 29 luglio 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

96A5202

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Giorgio Macciotta e on. Isaia Sales.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Vista la legge 6 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 102, riguardante il regolamento recante norme sulla cabina di regia nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1996 con il quale lo scrivente è stato delegato a presiedere il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 e 29 maggio 1996 con i quali l'on. Isaia Sales e il prof. Giorgio Macciotta sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Sottosegretario di Stato prof. Giorgio Macciotta è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE;

Considerata l'esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato prof. Giorgio Macciotta è delegato a firmare gli atti da emanare in conformità delle deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

Al prof. Macciotta è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fatti salvi i casi nei quali il Ministro stesso ritenga di doverlo presiedere personalmente.

Il prof. Macciotta è altresì delegato a coordinare le iniziative afferenti alla fase attuativa del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare quelle previste dall'art. 16 in materia di struttura interna dei Servizi dirigenziali generali del Ministero e dall'art. 17 in materia di rideterminazione delle piante organiche del Ministero medesimo.

Il Sottosegretario di Stato on. Isaia Sales, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è delegato a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento ai compiti del Ministero concernenti le risorse comunitarie destinate all'Italia.

Il Sottosegretario di Stato on. Sales è delegato ad assicurare la coordinata attivazione delle politiche regionali nelle loro molteplici forme: accordi di programma, interventi strutturali cofinanziati dall'U.E., interventi nazionali per lo sviluppo delle aree depresse, comprese le attività trasferite dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle amministrazioni diverse dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Sottosegretario di Stato on. Sales coadiuva il Ministro nell'assicurare coordinata attuazione dell'intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, garantendo il raccordo di tale azione con la politica regionale e strutturale, nonché con la politica di coesione economica e sociale della Commissione europea.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche alternativamente o congiuntamente, i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono compresi nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento e quelli che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti attività legislativa, gli atti e i provvedimenti che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i compiti non rimessi alla competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) la stipula di accordi, intese e contratti di programma, i conferimenti di incarichi individuali ad esperti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nonché i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al Ministro per disposizioni di legge o per sua determinazione;

4) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

5) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni e comitati;

6) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

7) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale ed alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base alle disposizioni vigenti, nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta, determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti, il 10 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 209

96A5209

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240;

Considerato che le ditte interessate si sono allineate al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio si sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sono classificate nella classe *A* e inserite nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: BINDI

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo (in lire)	Classe
CEFAMAR	Firma S.p.a.	1 fl 250 mg + solv.	024270011	2.300	A
CEFOTRIZIN	Firma S.p.a.	8 cpr 500 mg	025645033	13.800	A
		sosp. orale 100 ml al 5%	025645045	17.100	A
FENPIC	Zambon S.p.a.	20 bustine 600 mg	028175065	8.200	A

96A5248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 315, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 315, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 1996.

96A5165

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione all'intermediazione in cambi

Ai fini dell'operatività valutaria e in cambi, il Ministro del tesoro, con decreto del 19 luglio 1996, ha disposto che la Banca d'Italia possa abilitare, nel loro complesso

le banche iscritte all'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, a compiere operazioni valutarie e in cambi;

le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 1/1991, ad effettuare le operazioni in cambi, quando collegate alla prestazione di servizi d'investimento;

le società finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ad effettuare le operazioni in cambi.

96A5212

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,19
ECU	1928,05
Marco tedesco	1027,56
Franco francese	300,40
Lira sterlina	2351,19
Fiorino olandese	915,62
Franco belga	49,846
Peseta spagnola	12,059
Corona danese	265,59
Lira irlandese	2444,04
Dracma greca	6,420
Escudo portoghese	9,987
Dollaro canadese	1106,47
Yen giapponese	14,068
Franco svizzero	1262,85
Scellino austriaco	146,04
Corona norvegese	237,12
Corona svedese	227,89
Marco finlandese	341,33
Dollaro australiano	1180,07

96A5305

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Reggio Calabria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di ingegneria:

settore: H04X - Teoria dei sistemi di trasporti.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5221

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Milano):

settore scientifico-disciplinare C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici, per la disciplina «chimica industriale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A5218

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Milano):

settore scientifico-disciplinare E02B - Anatomia comparata e citologia, per la disciplina «biologia dello sviluppo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A5219

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina veterinaria intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

V32B - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici - disciplina indicata: «Malattie parassitarie»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

L18B - Lingue e letterature anglo-americane - disciplina indicata: «lingue e letterature anglo-americane»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A5214

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di ingegneria.

settore disciplinare: «B01A - Fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5223

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

metodologia della ricerca storica (settore M02A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Università.

96A5222

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia.

settore scientifico-disciplinare: E05A «chimica e propedeutica biochimica».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

96A5215

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di magistero, lettere e filosofia (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di magistero

storia del teatro e dello spettacolo - settore L26A;
letteratura italiana - settore L12A.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino).
sociologia - settore Q05A;
letteratura greca - settore L06C.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A5216

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

storia della critica d'arte - settore L25B,
storia del pensiero politico antico - settore M08B.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A5217

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare G01X - Economia ed estimo rurale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5220

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni disposte a favore dell'Università

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 12 luglio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di attrezzature del valore complessivo di lire duecentottantaduemilionicinquecentomila da parte della sig.ra Celestina Daccò di Montagnola (Cantone Ticino - Svizzera) a favore del centro studi sulla corrosione «Aldo Daccò».

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 12 luglio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire settantamilioni, da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara a favore del centro studi biomedici applicati allo sport, quale contributo di ricerca.

96A5224

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato *sul conto corrente postale n. 387001 intestato a:* ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ ***S. BENEDETTO DEL TRONTO***
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA - abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400